



# ANTILOGIE



Periodico di discussione sul tema della Giustizia

Anno 6 - N. 2 - Novembre-Dicembre 2009

## Il diritto infame

Brun Larosa

“Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato ... Abbiamo decretato e decretiamo:

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito ... il matrimonio ... con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno. I trasgressori saranno puniti con l'arresto ...

L'ufficiale dello Stato civile, richiesto di pubblicazioni del matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti ... L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda ...”

Gli anzidetti “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”<sup>1</sup> sanzionavano penalmente anche il Ministro di culto che avesse celebrato i matrimoni vietati mentre all'Ufficiale dello Stato Civile s'imponneva di farne immediata denuncia.

La pena dell'ammenda sanzionava anche chi ometteva di denunciare e annotare nei registri dello Stato civile l'appartenenza alla razza ebraica di un cittadino e ancora di chi, ebreo, avesse alle proprie dipendenze un “ariano”. Era vietata ai cittadini italiani di razza ebraica, tra l'altro, anche la proprietà di terreni e fabbricati che superassero un certo limite di estimo e imponibile e costoro non potevano essere alle dipendenze di nessun ente pubblico, neanche partecipato, né di banche d'interesse nazionale o d'imprese private di assicurazione.

Una norma<sup>2</sup> imponeva agli ebrei stranieri che si trovavano nel Regno e nei possedimenti dopo il 1° gennaio 1919 di lasciarne il territorio entro il 12 marzo 1939. Per quanti non ottemperavano, era prevista la pena e l'espulsione.

Le dette nefandezze assunsero la forma del diritto, trasformandolo in un'“infamia”<sup>4</sup>, poiché l'Ordinamento negava il fondamento stesso del Diritto moderno e delle società civili: l'eguaglianza dei diritti e le pari dignità morali di tutti gli uomini.

La legge non era più uguale per tutti! In tal modo il nostro Ordinamento appariva “un sistema di legalità degradata”.

La Memoria riconosce a quanti hanno saputo ribellarsi, anche subendo la sanzione penale e il disprezzo del potere, il merito che spetta ai “Giusti”, poiché hanno saputo farsi guidare dalla propria coscienza.

Quella legislazione, con il giudizio morale che ne è derivato, impone una riflessione sulle recenti norme penali ispirate da ragioni di tutela della c.d. italianità, rispetto alla numerosa presenza di stranieri all'interno del territorio.

1 Regio Decreto - Legge 17 novembre 1938, n. 1728

2 Art. 24

3 L'art. 23 prevedeva la revoca della cittadinanza a tutti gli ebrei che l'avevano ottenuta dopo il 1° gennaio 1919.

4 L'espressione “infamia” è stata usata da Domenico Pulitanò nel corso del Convegno, tenutosi il 27.9.2008 all'Università degli Studi di Milano - Bicocca, tra giuristi e studiosi di chiara fama, chiamati a riflettere sulle leggi antisemite in Italia. Gli interventi sono stati recentemente pubblicati in Il Diritto di fronte all'infamia nel diritto, Giuffrè Editore, 2009.

Segue a pag. 2

## Ideologia del controllo e popolazione carceraria

Vittorio de Francesco

Dopo essere stata oggetto, negli ultimi decenni, di innumerevoli analisi economiche, sociologiche, politiche, la “crisi dello stato sociale” è da qualche tempo penetrata nel senso comune.

Venuti progressivamente meno i presupposti economico-politici che hanno determinato l'ascesa ed il benessere dei ceti medi, si è andata trasformando la struttura sociale dei paesi occidentali e sono mutati i meccanismi solidaristici: il welfare diffuso e dai costi elevatissimi del recente passato non è più praticabile, poiché va assottigliandosi quella che ne ha costituito storicamente la principale fonte di finanziamento, ossia la tassazione - per l'appunto - dei ceti medi, ormai avviati a percepire redditi sempre più bassi.

Sono sotto gli occhi di tutti le implicazioni in termini di incertezze crescenti sul piano economico, indotte, oltre che dal ridimensionamento dei tradizionali strumenti di sostegno pubblico alle fasce più deboli della popolazione, anche dal contemporaneo abbandono di consolidati modelli di mediazione politico-sociale, i cui effetti devastanti si manifestano soprattutto con riguardo alla disoccupazione ed alla flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro.

Ma il tramonto dello stato sociale e le conseguenti insicurezze individuali e collettive vanno colte in uno con le altre drammatiche mutazioni che solcano l'occidente in campo politico, econo-

mico, socio-culturale. La crisi della famiglia, le profonde trasformazioni nella organizzazione domestica e la nuova condizione femminile, l'angosciosa situazione di estraneità degli individui nelle grandi aree metropolitane, la crescente problematicità dell'esperienza quotidiana nel mondo globalizzato, la caduta delle ideologie e la sfiducia nelle istituzioni, la perdita di credibilità della politica con l'esaurirsi di molte forme di mobilitazione collettiva, le contraddizioni i conflitti ed i timori prodotti dalla globalizzazione capitalista e dai molteplici processi di deregulation, e più in generale i grandi mutamenti nei sistemi culturali riflessi nella coscienza degli individui, sono tutti fattori di straordinaria portata destabilizzante nelle società contemporanee. Insieme alla drastica contrazione dell'apparato di protezione sociale predisposto dallo stato, essi hanno finito per disegnare - com'è stato efficacemente detto - una “comunità dell'insicurezza”, pervasa da ansie e paure tanto endemiche quanto improbabili da elaborare.

Paura, insicurezza ed incertezza sono così divenute le categorie interpretative più frequentemente utilizzate per spiegare il carattere della “tardo-modernità”, ovvero delle società avanzate all'inizio del terzo millennio - fino al costituirsi di una vera e propria “cultura di massa della paura”, non di rado sollecitata anche da finalità commerciali e di calcolo politico.

Segue a pag. 2

204 - IL CONGRESSO ANTROPOLOGICO E PENITENZIARIO

11 Novembre - 1912



In mezzo a tante opinioni, l'opinione di Pasquero resta sempre quella del carabiniere del Sor Incide!  
\* Tutte bellissime teorie, ma J'ignoro l'avevo!! \*

C. TEIA

## Zaleuco: “La Legge è Uguale per Tutti”

Giuseppe Pellegrino

Nell'immaginario di uno studente di giurisprudenza, un ruolo importante ha l'idea del diritto come suggerita dal Puogliatti il quale lo definiva come prodotto esclusivo dello spirito umano, non riproducibile da sistemi composti di altri esseri viventi.

Anche le formiche e le api o gli ornitorinchi sono capaci di organizzazioni sociali, ma in forme sclerotizzate, senza possibilità di cambiamento e/o di facile adattamento nella miglior forma al fine di agevolare, secondo equità e uguaglianza, la comune convivenza.

L'osservazione sembra una cosa ovvia, eppure il diritto prima di affermarsi tra gli animali-uomini ebbe bisogno di un tempo non breve e, pur dopo la sua affermazione, non fu da tutti compreso e tutt'oggi l'animale-uomo sembra fare come il gambero.

Anche per questo tornano d'attualità i temi e le tecniche della legislazione che ebbe modo di dare a Locri Epizefiri lustro nei secoli, dimenticando che questa terra di 'ndrangheta, è stata esempio di giustizia grazie ad una legislazione rivoluzionaria rispetto al sistema legislativo greco-egiziano.

L'elemento di novità rispetto alle legislazioni vigenti nel mondo occidentale di allora, non stava soltanto nel fatto che le norme fossero scritte, ma soprattutto nella specifica previsione di una pena che accompagnava il singolo precetto.

Fino al tempo di Zaleuco, infatti, se il divieto o precetto erano certi, la pena era lasciata all'arbitrio dei giudici, che si diceva fossero *autognotoi*, ossia avessero in sé la conoscenza.

La novità zaleuchiana fece esclamare ad Aristotile che solo a Locri vi era certezza nelle leggi.

Di Zaleuco e delle sue leggi quei pochi che sanno si fermano al seguente dato: “è stato il primo legislatore di Occidente ed ha dato le leggi alla Polis di Locri”.

Zaleuco è nato a Locri Epizefiri il primo o il secondo anno della 28° Olimpiade, ossia nel 663-662 a. C.<sup>2</sup> ed era uno schiavo che riuscì ad affrancarsi dalla schiavitù.

Gli storici scrivono che fu discepolo di Pitagora<sup>3</sup> e di Dracone<sup>4</sup> e direttamente dalle mani di Minerva<sup>5</sup> ricevette le tavole delle leggi.

Per anni si è discusso della sua reale esistenza, osservandosi che il nome fosse inverosimile poiché *leukos* in greco significa splendente e *za* è un rafforzativo, per cui si ha *stralucente*, quindi “colui che è colpito dai raggi del sole”, come se a chi si chiami Luciano o Azzurra possa essere negata l'esistenza<sup>6</sup>.

Delle leggi di Zaleuco però ne hanno parlato Platone<sup>7</sup>, Aristotele<sup>8</sup>, Pompeo Trogo (e per lui Giustino<sup>9</sup>), Eforo (e per lui Diodoro Siculo<sup>10</sup>).

1 È questo il titolo che l'autore ha dato a un romanzo storico pubblicato per Franco Pancallo Editore che vede Zaleuco di Locri protagonista.

2 Le date sono solo indicative, poiché è una mia convinzione che l'epoca sia di molto più remota.

3 Non è possibile che sia stato discepolo di Pitagora. Il demagogo di Samo non poteva essere il maestro di Zaleuco per il solo fatto che è nato dopo la sua morte. È una delle millanterie del filosofo che sosteneva di avere incontrato prima della sua nascita nell'Ade Zaleuco e qui aveva dato consigli sulle legislazioni. La citazione di Pitagora serve solo a dare dimostrazione di quanta fama godesse il Locrese presso gli antichi.

4 Dracone è invece accertato che fu discepolo di Zaleuco, poiché accolse quasi tutte le leggi di Locri, inasprendone le pene.

5 Presso i Greci ogni mito nascondeva un fatto vero. Il culto di Minerva prevedeva un comportamento giuridico in caso di giudizio: “quando Minerva presiede un collegio di tre giudici”, si diceva, “ed il giudice di destra si schiera per la colpevolezza, mentre quello di sinistra per l'innocenza del giudicato, Minerva si schiera sempre per l'assoluzione”. Non è cosa da poco, poiché da ciò sembra aver avuto origine il brocardo in *dubio pro reo*.

6 Quei critici non hanno considerato che il nome di Licurgo aveva la stessa radice (in greco significa *Factore di luce*), ma non per questo ne hanno messa in discussione l'esistenza.

7 Platone, *Repubblica*;

8 Aristotele, *Politeia*. Da precisare che Clemente Alessandrino sostiene di aver letto in libro, tradotto in latino *De Republica Locrorum*, del filosofo greco.

9 Ma J. Giustino, *Historiarum Philippicarum*, anch'esso il riassunto dei 44 libri di T. Pompeo Trogo, andati perduti.

10 Diodoro Siculo, *Biblioteche*, 12° libro, paragrafo 20 (ove riassume l'opera di Eforo, andata perduta).;

Segue a pag. 3

Segue dalla prima pagina "Il diritto infame"

Dal 2008 vige una nuova circostanza aggravante<sup>5</sup> la quale determina un aumento di pena in chi ha commesso il reato trovandosi illegalmente nel territorio dello Stato. Come a dire che il fatto è più grave se a commetterlo non è stato un italiano, un apolide, un cittadino dell'Unione, ma uno straniero senza permesso di soggiorno, diventando così rilevante ai fini della gravità del fatto la provenienza del reo.

Certo non siamo ancora al livello dell'infamia, ma poco ci manca. E il legislatore sembra essersi sforzato di esserlo con le ultime iniziative.

Così con l'intento di "fare terra bruciata intorno allo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato, impedendo che lo stesso trovi alloggio e si radichi stabilmente nel nostro Paese"<sup>6</sup> si punisce<sup>7</sup> chi a titolo oneroso, al fine di trarne un ingiusto profitto, dà alloggio o cede, anche in locazione, un immobile a uno straniero privo di permesso di soggiorno e si è introdotto<sup>8</sup> il reato di clandestinità, con il quale si sanziona la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si tratti nello Stato illegalmente, punito è anche chi dà un lavoro a uno straniero il quale si trova nelle condizioni di clandestinità.

Infine, la prassi dell'Amministrazione, in materia di respingimento dello straniero che si presenti senza i requisiti alla frontiera<sup>9</sup>, ha inteso preferire le norme convenzionali stipulate bilateralmente con altri Paesi (vedi Libia e Malta) rispetto a quelle di diritto interno, impedendo ai tanti disgraziati che affrontano il mare di accedere ai porti per le verifiche dell'esistenza delle condizioni di accoglimento pur previste sul piano formale. Dimenticando che la consegna alle autorità straniere dei migranti significa introdurli in un percorso repressivo dove non sono garantiti gli elementari diritti umani.

Le suddette norme e le altre che regolano la materia sono dirette a fronteggiare un problema comune a tutti i paesi ricchi: folle immense di gente che vive in miseria cerca disperatamente, rischiando la morte in ogni momento, di raggiungere una condizione migliore, mosse da un istinto di sopravvivenza collettivo e inarrestabile. Un tentativo in armonia con il diritto naturale dei popoli e delle genti, impossibile da arginare con interventi repressivi tali da far scadere il senso di umanità e solidarietà della nostra società.

Con questi divieti, come deve porsi il "cittadino" trovandosi davanti all'assetto che non ha il permesso di soggiorno, innanzi allo stracciato il quale, nelle stesse condizioni, è morso dal freddo e dalla fame; di fronte a chi è distrutto dalla stanchezza di un lungo e pericoloso viaggio fatto per sfuggire alla guerra, alla povertà, allo sfruttamento, al degrado ambientale, quando ha la consapevolezza che costui è certamente un reo di clandestinità?

Dissetandolo, sfamandolo, dandogli un tetto e un focolare, eviterà i più gravi reati di favoreggiamento con quello di clandestinità<sup>10</sup>? Sarà chiamato a rispondere penalmente dal giudice perché così facendo ha aiutato il suo "Prossimo" a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, o peggio gli ha consentito, di fatto, di profittare della clandestinità?

Verrebbe da dire: "Ma chi se ne frega!" del giudizio di quella legge, poiché è in questo che s'intravede l'infamia giuridica; qui si percepisce addirittura il profilo della sopraffazione piuttosto che quello della persuasione.

Difficile comprendere ciò da parte di chi si è formato solo sulla cultura secolare legittimante l'occupazione dei continenti altrui; il movimento inverso, ovviamente, l'ha colto impreparato generando paura.

Occorre superare questa paura, riflettendo sul nostro destino, fino a ritenere superata anche la migliore intenzione di "integrare" i migranti. Infatti, integrazione vuol dire perseguire "una società omogenea, in cui le differenze culturali si attenuino fino a scomparire", con il pericolo però che le "nuove" culture vengano "fagocitate" e scompaiano, manifestando così, la cultura dominante, il volto di una "versione mite di razzismo culturale"<sup>11</sup>.

Diversa è invece l'occasione che questo sommovimento ci offre, quella di far entrare in rapporto le diverse culture, senza prevaricazioni di sorta, ma disponendoci a costruire insieme il futuro delle nostre genti; si tratta di una sfida alla quale non è possibile, in alcun modo, sottrarsi.

5 Comma 11 bis dell'art. 61 del codice penale

6 Antonio Nicatò, "Ingresso, Soggiorno, ed espulsione dello straniero: ecco le novità", in il Penalista, Pacchetto Sicurezza, Giuffrè, 2009.

7 Art. 1 comma 4 della L. 94/2009

8 Art. 1 comma 16 L. n. 94/2009

9 Art. 8 L. 40/1998

10 Articoli 378 e 379 codice penale

11 G. Zagrebelsky, La Virtù del Dubbio. Intervista su etica e diritto, Laterza, 2007, p. 120 ss.

Segue dalla prima pagina "Ideologia del controllo e popolazione carceraria"

È in riferimento al contesto appena descritto che va letta una significativa virata della cultura occidentale nell'approccio alla "questione criminale". Si allude all'irrompere, nel panorama delle indagini criminologiche e politico-criminali, della c.d. "ideologia del controllo sociale", che è andata ultimamente propagandosi dagli Stati Uniti d'America e dalla Gran Bretagna in buona parte delle nazioni dell'Europa continentale, Italia compresa.

Per ben comprenderne i contenuti, bisogna ricordare preliminarmente il paradigma criminologico affermatosi nella seconda metà del secolo scorso. Esso si ispira alla razionalità sociale propria dell'epoca del welfare state e muove dall'idea del delitto quale sintomo di una carenza di socializzazione, della quale lo stato deve farsi carico in quanto istituzione preposta all'assistenza delle persone svantaggiate economicamente, socialmente, psicologicamente. Quello schema risulta dalla sintesi tra psicologia della devianza e teorie sociologiche tra loro sicuramente diverse (anomia, sottoculture, labeling approach, ecc.) ma pur sempre riconducibili al comune modello esplicativo della "deprivazione sociale". La "questione criminale" appare così un problema riferito a soggetti e contesti deficitari o disadattati, a bisogni individuali insoddisfatti, a ingiustizie sociali, all'inevitabile conflitto di norme culturali all'interno di una società pluralista e tuttavia crudelmente piramidale. Gli individui delinquono perché non possono beneficiare di un'educazione adeguata e/o di una sufficiente socializzazione familiare, perché sono privi di opportunità lavorative o magari di una concreta possibilità di trattamento rispondente a condizioni psicologiche anormali. La soluzione al problema della criminalità viene conseguentemente ricercata nello studio e nella esecuzione di interventi risocializzativi individualizzati, da compiersi in collaborazione con esperti criminologi, sociologi, psicologi, e - **prima ancora** - nella attuazione di misure efficaci di riforma sociale, in particolar modo nel campo dell'istruzione, dell'educazione e del lavoro, nella predisposizione di strumenti di aiuto e controllo delle famiglie, nella rimozione delle sottoculture, nella creazione di congrue occasioni di inserimento nel tessuto sociale.

Quest'approccio può essere sintetizzato - in maniera forse semplificatoria ma molto efficace - nella nota affermazione: "la migliore politica criminale è una buona politica sociale".

Con il diffondersi della "cultura di massa della paura" nelle società contemporanee, si assiste ad un netto ribaltamento di prospettiva, ad una vera e propria conversione ad U. A fronte di una capacità sempre più limitata di intervento rispetto ai meccanismi dell'economia globalizzata ed alle altre ragioni di incertezza economica e sociale delle collettività, gli apparati di potere scoprono nella risposta punitiva alla "criminalità dilagante" un'opportunità di elaborazione social-psicologica dei "bisogni di sicurezza" presenti nei cittadini. Si viene così ad instaurare una stretta correlazione tra insicurezza e domanda politica di repressione - più carcere !!! - che fa del "crimine" un fenomeno dalla valenza altamente simbolica: come se il perse-

guirlo con ogni mezzo e con la massima severità offuscasse lo spettro di un futuro economicamente e socialmente incerto.

Il baricentro del problema penale tende pertanto ad attestarsi sulle forme criminose più direttamente ed istintivamente ricollegabili alla percezione soggettiva di insicurezza. Non è un caso che al centro del dibattito siano costantemente poste quelle fenomenologie associabili alla c.d. "criminalità di strada" o "criminalità urbana": reati minori contro il patrimonio come furti e scippi, detenzione e piccolo commercio di stupefacenti, comportamenti connessi alla prostituzione stradale, rapine, violenze sessuali, delitti vari contro l'incolumità personale, ecc.. Toccando il cittadino nel suo rapporto quotidiano con il territorio, tali fatti risultano, sul piano social-psicologico, particolarmente idonei ad alimentare il panico securitario e si prestano assai bene, pertanto, ad essere nella loro traslazione politico-mediatica opportunamente gestiti dal potere al fine di orientare gli universi simbolici delle masse e governare i processi di controllo.

È quasi superfluo precisare che una siffatta strategia muove da una radicale contestazione del modello criminologico elaborato nel secolo scorso: a seguito di una lettura del tutto diversa della condizione dell'uomo nella società, la spiegazione della delinquenza viene individuata non già in ragioni di carenza di socializzazione, bensì nell'assenza di controlli adeguati.

La parola d'ordine di questa posizione ideologica è "tolleranza zero", il suo motivo dominante è il **controllo** della criminalità attraverso la repressione. "Il carcere funziona", si proclama, facendo dell'istituzione carceraria il pilastro portante dell'intera costruzione - beninteso come mezzo di punizione e neutralizzazione capace di soddisfare le istanze di severità della condanna e di sicurezza dei cittadini, non già in quanto strumento di correzione e di recupero. Dell'idea risocializzatrice viene fatta sommaria giustizia, qualificandola come "mera utopia", o addirittura come "obiettivo non meritevole di interesse, pericoloso, controproducente e fuorviante nelle sue finalità". Il problema della delinquenza viene così spogliato di ogni carattere "sociale", di ogni implicazione solidaristica, per divenire questione di mero ordine pubblico; e il declinante stato sociale si avvia a riconvertirsi in uno stato dal volto conservatore, repressivo, autoritario.

Volendo riflettere sulle ricadute del movimento in parola nell'esperienza del nostro paese, vengono alla mente alcuni recenti interventi novellistici effettuati dal legislatore, soprattutto - ma non solo - la famigerata legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli), che ha radicalmente innovato la disciplina della prescrizione ed al contempo ridisegnato l'istituto della recidiva, nonché i provvedimenti in materia di sicurezza pubblica (decreto legge 92/2008, convertito con legge 125/2008, e legge 94/2009) contenenti fra l'altro le nuove e tanto discusse disposizioni sull'immigrazione clandestina.

Non è possibile in questa sede soffermarsi in dettaglio su tali innovazioni e sull'acceso dibattito da esse suscitato. Basti soltanto qual-



ZALEVCVS  
*Apud A. Ulfimum in nominatis argenti*

## I FRAMMENTI

DELLA  
LEGISLAZIONE DI ZALEUCO DA LOCRI

con un articolo di *Pietro Calamandrei*  
sui giudici di Locri

ristampa a cura di *Salvatore Futia*



FRANCO PANCALLO EDITORE

**Dal Proemio**

IV. «Preferite di perdere le ricchezze anzi che l'onore e la giustizia».

XII. «Deve essere escluso da' pubblici impieghi colui che fa vincere la sua ragione dall'ira».

XVI. «Si debbono punire i trasgressori delle leggi. L'impunità incoraggia a' più gravi delitti».

XVII. «I magistrati non sieno ostinati, non giudichino per fare oltraggio, e nel dare le sentenze non abbiano presente né l'amizizia, né l'inimicizia, ma la giustizia. I magistrati devono mostrarsi tali che avanti ad essi i rei debbono vergognarsi».

*Che sarebbe la santità della legge se essa fosse adoprata per servire a' privati riguardi?*

**Dai Frammenti**

IX. «Per cautela di denaro dato a mutuo non si faceciano singrafe».

*Sembra assai verisimile che la mira di Zaleuco sia stata a togliere le soverchierie, che nelle scritture private può impunemente comandare il mutuatario, ed accettare il mutuatario costretto dalla dura necessità. Ben si conosce; pure a' nostri giorni come malgrado qualunque rigore, di legge, e qualunque religiosa istruzione si noti spesso in tali scritture denaro non sborsato, né ricevuto.*

che cenno a quelli che sono gli "effetti ultimi" della legislazione penale, quelli riguardanti carceri e detenuti.

Si deve in proposito registrare, anzitutto, l'andamento di crescita esponenziale della popolazione carceraria, che nell'ultimo ventennio è quasi triplicata: con circa 65.000 presenze nell'ottobre 2009 si è stabilito il nuovo record nella storia della repubblica. Il dato è tanto più significativo quando si considera che i detenuti erano poco più di 61.000 al 30 giugno 2006 e si sono ridotti a poco meno di 33.000 in seguito all'indulto approvato nel medesimo anno - il numero è quindi raddoppiato nell'arco di appena 3 anni !!!

Assai istruttivo è poi prendere atto di alcune specificità della suddetta bulimia carceraria: "i detenuti nelle carceri italiane per reati di mafia sono solo il 2,5% del totale; quelli per reati contro la pubblica amministrazione non superano il 3,5%; il resto è un arcipelago di micro-criminalità (reati di strada, stupefacenti, furti in appartamento, prostituzione, ecc.) con uno standard sociale da far tremare i polsi: il 65% circa si colloca, quanto a grado di istruzione, tra l'analfabetismo e la licenza media inferiore; una grandissima parte è senza reddito e non ha possibilità di affrontare le spese necessarie per una difesa tecnica efficace; oltre il 40% è di origine extracomunitaria".

Si tratta di una ricognizione sommaria e frettolosa, sufficiente tuttavia a far emergere un doppio ordine di indicazioni.

In primo luogo: appare ormai niente più di un ricordo la posizione, affermata nel nostro ordinamento a partire dagli anni '70, di tendenziale sfiducia nei confronti della pena detentiva, soprattutto di breve durata, considerata troppo breve per sortire un qualsiasi effetto di risocializzazione e troppo lunga in rapporto al pericolo di contagio criminale - posizione che, come si sa, aveva indotto a novellare ripetutamente tra il 1975 ed il 1998 il sistema sanzionatorio con interventi ispirati alla finalità di favorire il recupero sociale del condannato all'esterno del carcere, sostituendo la pena carceraria attraverso le cc.dd. misure alternative alla detenzione (riforma ordinamento penitenziario del 1975 e legge Gozzini del 1985 sulle misure alternative al carcere, riforma Simeone del 1998 sull'ampliamento delle condizioni di accesso alle misure alternative, legge 689/1981 sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi).

In secondo luogo: la valenza dei dati percentuali sopra riportati non si esaurisce nel ribadire la ciclica denuncia della deformazione classista da cui è affetta la macchina della giustizia penale, da sempre nei fatti *disuguale* in ragione della variabile socio-economica degli attori; quei numeri testimoniano assai più che siamo oggi in presenza di una vera e propria "carcerazione di massa della povertà", prodotta da una ulteriore e più accentuata "degenerazione classista, totalmente scollegata dai mutamenti e dai numeri reali della fenomenologia criminale, e nutrita da un'ideologia dell'esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, i diversi come gli stranieri e gli immigrati, all'insegna di un'antropologia razzista della disuguaglianza".



## UN PAESE SENZA ORCHI NÉ HOBBIT

Salvatore Dovero

Quando l'organizzazione scientifica della produzione si insediò nelle fabbriche, una leggenda prese a circolare tra le catene di montaggio, gli uffici dei ragionieri, le scrivanie dei padroni. Traumi, ferite, schiacciamenti, fratture, amputazioni erano il 'dono' che la Fatalità, una divinità capricciosa dall'estro imprevedibile, portava ai lavoratori. Ben presto la leggenda trapassò le mura degli opifici e trovò seri narratori nelle aule universitarie, e persino tra gli scranni giudiziari.

Nei primi anni del '90, una ricerca statistica invogliava ad una torpida rassegna: il 47% degli infortuni non erano imputabili né all'operaio né all'industriale; il 25% erano imputabili a colpa del lavoratore; al più la colpa dell'imprenditore ricorreva nel 28% dei casi di infortunio.

Oggi se ne può sorridere, ritenendo che quelle convinzioni siano figlie di tempi pionieristici. I lavoratori non assomigliano più al Malpelo di Verga: sanno leggere e scrivere, sono capaci di apprendere e di applicare le regole per la prevenzione degli infortuni. Si può voler credere che le fabbriche non assomigliano a gironi infernali dove si fatica a mantenersi umani. Che gli imprenditori abbiano smesso le braghe dei padroni e si muovano tra i reparti offrendo segnali di una nuova democrazia del lavoro.

Anche se questa non è la più reale delle fotografie, è comunque innegabile che tanti decenni e lotte sindacali, interventi legislativi, innovazioni industriali hanno profondamente trasformato gli ambienti di lavoro. Ma tanto non è bastato a farne luoghi sicuri, come dimostra senza fraintendimenti la ininterrotta sequela delle morti per lavoro.

Ed invece quella leggenda non smette di incantare. Un sondaggio del Cineas svolto su un campione di 400 responsabili della sicurezza sul lavoro in imprese operanti nel settore chimico, edilizio,

manifatturiero e metallurgico dimostra che per gran parte del campione gli incidenti sono dovuti ad errori umani difficilmente controllabili.

L'immagine di imprenditore che ne viene fuori ha il profilo di un Hobbit. Come un Hobbit, non ha colpe del male che viene inferito da una divinità malevola; come un Hobbit, subisce il peso di un destino che non può rovesciare - ma che colpisce soprattutto altri abitanti della Terra di Mezzo - se non con atti tra eroici e magici.

Si tratta di un modo di pensare errato e dannoso. Errato, perché basta guardare alle statistiche sull'andamento degli infortuni sul lavoro per chiedersi come mai la Fatalità offre appuntamenti con il dolore soprattutto il lunedì, principalmente ad occupati al primo giorno di impiego, semina lutti e pregiudizi in taluni settori economici piuttosto che in altri, sceglie le proprie vittime in preferenza tra i meno giovani, in alcune Regioni invece che in altre...

Dannoso, perché lascia nell'imprenditore che se ne lasci suggestionare la convinzione di un'impotenza e, se sanzionato per un sinistro, il sentimento di un'ingiustizia.

Ma soprattutto è una visione che impedisce di cogliere la complessità del fenomeno, convergendo almeno negli esiti con quelle concezioni per le quali ogni datore di lavoro è personaggio mefistofelico, ossessionato sopra ogni cosa dalla sete di profitto.

Sono letture che vanno superate innanzitutto con l'affinamento delle analisi criminologiche.

Le quali devono saper individuare e definire non solo le differenze che corrono tra l'impresa criminale e l'impresa regolare che compie illeciti, ma anche le molte graduazioni dell'agire illecito. Perché c'è differenza tra un imprenditore che pianifica la violazione delle regole prevenzionali valutando il rapporto rischio penale-benefici economici e quello che incorre in una contravvenzione senza

averlo propriamente 'voluto'. Non si possono affiancare il datore di lavoro che utilizza mano d'opera irregolare per poter remunerare più poveramente le prestazioni ed in assenza di qualsiasi presidio prevenzionale, e colui che si sobbarca gli oneri di una puntuale valutazione dei rischi connessi ai processi produttivi, predispone le misure necessarie ad attenuarli per quanto possibile, mantiene aggiornata la propria organizzazione alle innovazioni tecnologiche utilizzabili in chiave di prevenzione degli infortuni e delle malattie.

È una povertà di modelli che si riflette anche sull'esperienza giudiziaria, ancora incapace di cogliere la diversità delle situazioni e muove il più delle volte, forse inconsciamente, da una prospettiva senza profondità.

Il rischio evidente è quello di sostituire l'immagine dell'Hobbit con quella dell'Orco. La salute e la sicurezza sul lavoro hanno bisogno di prevenzione più che di repressione. Tuttavia lascia interdetti che di fronte ai primi tentativi di replicare in sede giudiziaria la varietà dell'agire illecito del datore di lavoro - e ci riferiamo al rinvio a giudizio dell'amministratore delegato della ThyssenKrupp per omicidio volontario con dolo eventuale per i tragici fatti avvenuti a Torino nel dicembre 2007 - un'ascoltata voce ammonisca di non far passare l'idea che gli imprenditori possano essere degli assassini. Come se tra le fila degli imprenditori non vi fosse chi volta deliberatamente le spalle alla legge. Come se la collettività dovesse conservare l'immagine di un'innocenza solo per disgrazia perduta.

Né Orchi né Hobbit. Una migliore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non può passare attraverso una criminalizzazione a tappeto dei protagonisti del mondo del lavoro. Ma è tempo di smettere di credere alle leggende.

Il primo passo è semplice: non si parli più di morti bianche, bensì di omicidi, di stragi sul luogo di lavoro.

## IL CARCERE: "UN'ISOLA ILLEGALE"

Massimo Vetrano

Il binomio pena uguale sofferenza, in funzione retributiva, è ancora attuale.

La sofferenza dell'Uomo che sconta una pena detentiva è talmente dolorosa, illimitata e incontrollata, da ledere i valori fondamentali della nostra civiltà; da angustiare la parte migliore della società; da pregiudicare definitivamente la funzione rieducativa e risocializzante che, per la sanzione penale, è l'unico obiettivo perseguito dalla Costituzione.

Di questa sofferenza, del malessere sociale che ne deriva, della continua lesione della Costituzione, se ne sa poco perché non ne è fatta corretta informazione e perché gli stessi addetti ai lavori fanno finta di ignorarla, placando, in tal modo, i morsi della propria coscienza.

La cosa più grave è l'appagamento della coscienza collettiva, fatto attraverso la conoscenza dell'esistenza di principi giuridici di tutela della dignità dell'uomo e il libero e pieno sviluppo della persona anche nei luoghi di detenzione, senza la necessità di preoccuparsi di verificarne in concreto l'attuazione.

Una società che come il solito trova più comodo girarsi dall'altra parte e non guardare per non sentire come propri i problemi degli altri, dei "diversi".

A tutti è noto che i diritti non divengono effettivi senza un adeguato controllo giurisdizionale che però, in tema di pena, si vuole limitato alla certezza e all'effettività, senza preoccuparsi di garantirne anche e prima ancora, la legalità.

Sono ancora attuali le denunce dell'indimenticato Iginò Cappelli<sup>1</sup>, il quale concludeva che il carcere è come un'isola d'illegalità, invitandoci a una riflessione che investiva tutta la normativa penitenziaria.

Una riorganizzazione che, con la riforma, ha cercato dare attuazione alla funzione rieducativa della pena, ispirando ed attuando una risposta di vera e propria lotta civile al fenomeno della delinquenza.

Una riforma e una speranza malamente fallite.

Un tracollo e un tradimento anche, da parte di chi, chiamato all'applicazione della legge nello spirito della Costituzione, ritiene molti istituti dei veri e propri atti di debolezza dello Stato nei confronti della devianza, o, nel caso migliore, degli inutili quanto dannosi atti di buonismo.

In ciò lo stesso legislatore si è fatto troppo facilmente condizionare dall'opinione pubblica e dall'"emergenza" criminalità modificando la normativa penitenziaria, con un criterio isterico incoerente e, a volte, irrazionale, per esempio quando discrimina sulla base del tipo di reato o delle qualità personali del reo e quando si sostituisce al magistrato che valuta il caso concreto.

Prima di queste riflessioni bisogna però soffermarsi, con ferme e quotidiane denunce, su un nodo rimasto irrisolto e volutamente taciuto, venuto alla luce solo negli ultimi tempi, dopo che nelle carceri ci sono stati decine di suicidi e quando la stampa ha finalmente dato risalto a qualche caso di "mala pena": quello delle garanzie di tutela della persona in espiazione di pena.

Persone che hanno dei diritti, anche se hanno sbagliato o sono in attesa del giudizio, i quali hanno bisogno che gli altri, "i buoni", comprendano lo stato della loro sofferenza, le loro carenze affettive, la mancanza di tutela della salute, l'assenza di lavoro, le insufficienze nei rapporti familiari.

Se non siamo in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo-detenuto, come possiamo sperare nella sua rieducazione, al suo reinserimento sociale, come potranno costoro avere fiducia nello Stato e accettare i valori della società civile che esprime nei loro confronti, nei casi migliori, un rifiuto.

Sono persone che meritano una maggiore attenzione, anche perché con la sola sofferenza (illimitata e incontrollata!) non è immaginabile il recupero sociale del reo, del cui reinserimento abbiamo tutti bisogno!

Tutto ciò era alla base della riforma penitenziaria del 1975 e sono questi concetti più volte affermati dalla Corte Costituzionale<sup>2</sup>, tanto da mettere in mora lo stesso legislatore affinché prevedesse un meccanismo giurisdizionale di tutela della dignità personale del detenuto, efficace, rapido, controllabile e direttamente azionabile dallo stesso soggetto.

Le parole di Don Antonio Vitello, a uno dei tanti convegni tenuti sull'argomento, descrivono l'idea di abbandono, di vuoto attorno a chi vive un'esperienza detentiva e, leggendo le lettere di alcuni detenuti, si coglie appieno tutta la loro angoscia, il loro timore, il senso di rinuncia, la meraviglia che le stesse sofferenze, patite fuori dal sistema di legalità dell'esecuzione della pena, non possano accertarsi con la presenza di "Garante" che li tuteli dalla "devianza" del sistema stesso.

Di recente l'Italia ha subito da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>3</sup> una condanna per i danni subiti da un detenuto a causa del sovraffollamento carcerario, costui, invero, non aveva trovato nel nostro Paese un'adeguata tutela delle proprie illegittime sofferenze.


Un sistema alla deriva è quello nel quale le situazioni, per le quali la Corte Europea ha condannato il Paese, rappresentano l'ordinario, perché non si è in grado di garantire la vivibilità nei penitenziari, né si vuole predisporre un adeguato ed effettivo accertamento di dette condizioni.

Prima che sia troppo tardi e non si possa tentare di risalire la china se non con provvedimenti dolorosi per tutti, si risvegliano le coscienze, in primo luogo quelle degli operatori, di chi sa, di chi ha sempre taciuto e poi, guardando in faccia il problema, si ribelli la coscienza collettiva, prima di essere costretti a raccogliere i nostri stracci, poiché difficile sarebbe non essere considerati complici!

1 Iginò Cappelli, Gli Avanzi della Giustizia, Diario del Giudice di Sorveglianza, Editori Riuniti, Roma, 1988.

2 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 1999 n. 26

3 Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. II<sup>a</sup>, 16.07.09, Ricorso n. 22635/03, Suleymanovic c/o Italia



Evelyn de Morgan, Speranza del condannato, 1905

## UN APPELLO PER IL POPOLO SARAHAWI

Il giorno 8 ottobre 2009, all'aeroporto di Casablanca, dove erano appena atterrati, di ritorno da una visita ai campi dei rifugiati di Tindouf, sono stati arrestati 7 militanti saharawi. Si tratta di: Ali Salem Tamek, Brahim Dahane, Ahmad Anasiri, Dagia Lachgar, Yahdih Ettarrouzi, Saleh Lebavhi, Rachid Sghavar. Alle 13,37 Dahane ha telefonato ai suoi compagni per informarli che erano appena atterrati e c'erano delle vetture della polizia sulla pista. Da allora nessuna notizia, fino all'annuncio stampa della MAP (l'agenzia di stampa ufficiale marocchina). I sette sono riapparsi solo il successivo 15 ottobre davanti al giudice istruttore della Corte di Appello di Casablanca, che però si è dichiarato incompetente ed ha trasmesso gli atti al Tribunale militare. Nel pomeriggio dello stesso giorno i detenuti sono stati presentati al giudice istruttore del Tribunale militare di Rabat, che li ha interrogati fino all'1 del mattino seguente. Successivamente sono stati riaccompagnati al carcere di Salé. Brahim Dahane è riuscito a far sapere che, a partire dal momento dell'arresto, sono stati trattenuti otto giorni nei locali della polizia giudiziaria, i primi tre con gli occhi sempre bendati, e che sono stati interrogati da esponenti di diversi servizi di sicurezza.

Le "ragioni" dell'arresto non si conoscono ufficialmente. Si possono solo ricavare da qualche comunicato della MAP (l'agenzia di stampa ufficiale) e dagli articoli della stampa fedele al regime. Ulteriori chiarimenti sono venuti da una nota riservata trasmessa dal Governo marocchino alle ambasciate straniere, e da un discorso pronunciato dal Re Mohammed VI in occasione del 34° anniversario della "Marcia Verde". Tutti i documenti ufficiali insistono su di un punto: fino ad oggi i militanti "separatisti" sono stati lasciati liberi di viaggiare all'estero e di fare propaganda contro l'occupazione marocchina. Questa libertà non deve essere loro più consentita. In nessun modo viene inoltre contestato ai "separatisti" alcun atto di violenza o di terrorismo, **ciò che si rimprovera loro è solo l'attività di propaganda contro l'occupazione marocchina del Sahara Occidentale.**

**Infine si è appreso che i sette militanti saharawi sono stati incriminati dei delitti previsti dagli artt. 190 e 191 del codice penale marocchino, di "attentato all'integrità del territorio marocchino" e di "attentato alla sicurezza esterna dello Stato". Si tratta di delitti che, in caso di guerra, è punito con la morte e ciò che più preoccupa è che la stampa marocchina insista nel dire che il Marocco è in stato di guerra.** Aujourd'hui le Maroc afferma in proposito: "Perché - occorre ricordarlo - noi siamo sempre in guerra con i mercenari del Polisario. Siamo esattamente in una situazione di cessate il fuoco, dopo l'accordo del 1991 ed un arresto delle ostilità non significa che la guerra è finita".

Già questo sarebbe, da solo, un buon motivo per allarmare la comunità internazionale: il rischio concreto che i sette militanti saharawi possano essere condannati alla pena capitale. Ma altri fatti si aggiungono ad aggravare questa intollerabile escalation repressiva: il 9 ottobre la polizia marocchina ha ritirato il passaporto alla militante saharawi Sultana Khaya, impedendole di partire per la Spagna, dove doveva sottoporsi a cure mediche. Nel maggio del 2008 la ragazza era stata vittima, a Marrakech, di un brutale pestaggio poliziesco, in seguito al quale aveva perduto l'uso dell'occhio destro. Nei giorni

successivi, inoltre, la polizia di Laayoune ha impedito alla militante saharawi Elghalia Djmi di ricevere in casa sua l'avvocato e osservatrice internazionale spagnola Ines Miranda e, da ultimo, il 10 ottobre sempre a Laayoune, la polizia ha impedito la visita di altri due osservatori internazionali spagnoli, Dolores Travieso Dorias e Luis Mangrané, al militante saharawi Hassana Duihi.

**È in atto dunque una offensiva delle Autorità marocchine contro i militanti "separatisti" saharawi, diretta ad impedire loro l'esercizio delle libertà fondamentali (di espressione, di libera circolazione), fino al ricorso estremo alla pena di morte.**

**Ma chi sono i "separatisti" saharawi?**

Il Sahara Occidentale è stato, per oltre un secolo, una provincia spagnola. Il processo di decolonizzazione, avviato nel 1975 con l'abbandono del territorio da parte della potenza coloniale, è stato interrotto dall'iniziativa di Marocco e Mauritania che hanno occupato il paese, da nord e da sud, spartendosi. Ne è seguita un'aspra guerra con il Fronte Polisario, l'organizzazione che ha diretto il movimento di liberazione nazionale. Nel 1979 la Mauritania è stata costretta alla resa e si è ritirata. Ne ha approfittato il Marocco per occupare l'intero territorio (salvo una striscia di terra rimasta territorio libero). Intanto, nel 1976, era stata proclamata la RASD (Repubblica Araba Saharawi Democratica), che veniva riconosciuta da 80 paesi e diventava, nel 1982, membro dell'Unione per l'unità africana (OUA), organizzazione della quale non fa parte più il Marocco.



Buona parte della popolazione saharawi si era rifugiata in campi profughi nel deserto algerino (presso Tindouf), per sfuggire alla guerra e alle atrocità dell'esercito marocchino. E in questi campi vive ancora oggi, separata dai familiari da oltre trent'anni, in precarie condizioni e sostenuta dalla solidarietà internazionale.

Nel 1991 veniva firmato, sotto l'egida dell'ONU, un trattato di cessate il fuoco tra Marocco e Fronte Polisario, con la prospettiva di realizzare un referendum di autodeterminazione, attraverso il quale il popolo saharawi avrebbe potuto decidere sulla opzione di indipendenza o di annessione al Marocco. È stata anche istituita una missione delle Nazioni Unite (MINURSO), per la realizzazione di questo referendum (ancora oggi operativa). E tuttavia il Marocco ha sempre impedito lo svolgimento della consultazione, nonostante le ripetute risoluzioni dell'ONU che hanno sempre ribadito il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi. (In tale senso anche la sentenza del 16 ottobre 1975 della Corte internazionale di giustizia dell'Aja).

Nei territori occupati dal Marocco è da anni in corso una "intifada" radicalmente pacifica da parte dei militanti saharawi, ferocemente repressa dal governo marocchino, attraverso arresti, pestaggi e pesanti condanne.

**I "separatisti" saharawi altro non sono dunque se non l'avanguardia intellettuale di un popolo cui il diritto internazionale riconosce il diritto all'autodeterminazione. I delitti che le Autorità marocchine occupanti contestano loro sono solo il legittimo esercizio dei loro diritti.**

Le istituzioni, le associazioni e i singoli sottoscrittori di questo documento **esprimono la più profonda preoccupazione** per l'escalation repressiva che viola gli universali principi del rispetto dei diritti umani e dell'autodeterminazione dei popoli, e **guardano con angoscia** alla possibilità che vengano comminate condanne alla pena capitale, tanto più nei confronti di persone colpevoli di avere solo esercitato un proprio diritto.

**Si impegnano** a seguire con attenzione lo sviluppo degli avvenimenti, anche attraverso la presenza di osservatori al processo che si svolgerà dinanzi ad un Tribunale militare.

**Chiedono** al Governo e a tutte le Istituzioni del nostro paese di muovere ogni passo utile, anche in sede internazionale, per salvare la vita dei sette militanti saharawi e perché si realizzino le condizioni che consentano, nel territorio del Sahara Occidentale, il pieno esercizio delle libertà democratiche.

Napoli, 20 ottobre 2009

**OSSERVATORIO INTERNAZIONALE - Napoli**

Hanno aderito: Il **Presidente della Regione Campania**; Il **Sindaco di Napoli**; la **Camera Penale di Napoli**; **Magistratura Democratica** sezione napoletana; l'**Associazione Antigone** di Napoli; l'**On. Avv. Vincenzo Siniscalchi**, membro del CSM; il prof. **Giuseppe Cataldi**, docente di diritto internazionale; la prof.ssa **Valeria Del Tufo**, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; il prof. **Giuliano Balbi**, ordinario diritto penale; il prof. **Tonino Drago**, docente di fisica.

Per aderire: <http://www.ossin.org/sahara-occidentale/7-saharawi-arrestati.html>

## I figli di nessuno

Giovanna Izzo

Una società, garante dei diritti di ogni individuo, deve porre la persona sopra ogni decisione o risoluzione, sebbene prevalgano logiche diverse, sempre più lontane e indifferenti ai bisogni essenziali di una parte numerosa di esseri umani i quali, invece, vivono in condizioni di precarietà, di disagio o di assoluta indigenza, dove a pagarne il prezzo più alto e le conseguenze più gravi sono i più fragili: i bambini.

È inaccettabile che in un "Paese civile" si ripetano ancora tragedie come quella avvenuta in un piccolo appartamento nel rione Sanità, dove un bambino di 6 anni Elvis, di origini capoverdiane, ha perso la vita intossicato dalle esalazioni di un braciere che sua madre, Manuela Fortes Rodrigues, trovata agonizzante, aveva acceso per preservare dal freddo la sua creatura.

La madre di Elvis non aveva i soldi per pagare la bolletta e l'Ente erogatore dell'energia elettrica aveva staccato la corrente, impedendole di poter far uso della stufetta elettrica.

La dignità, forse la paura di chiedere aiuto, ha costretto la donna ad arrangiarsi da sola.

Tragedie come questa ci rendono tutti responsabili; non è possibile indignarsi giusto il tempo della notizia trasmessa o scritta attraverso i mezzi di comunicazione. Non possiamo continuare a rinchiuderci nel nostro egoismo, alimentato da un apparente benessere, il quale inganna e offende la vera natura degli uomini. Siamo fatti per stare insieme, ciascuno con il sacrosanto diritto di vivere dignitosamente la propria vita. Allora lavoriamo tutti, e sottolineo tutti, affinché tragedie così tristi non si ripetano più. Impariamo ad ascoltare, a vedere, a curarci dei bisogni dei più deboli.

Non si può morire perché non si dispone di quei pochi soldi necessari per pagare una bolletta, senza che nessuno si accorga del malessere di una giovane madre.

Che fine hanno fatto i vicini? E la figura, ormai datata, della signora della porta accanto? La cui generosità risolveva spesso situazioni di difficoltà alla famiglia meno fortunata. Dov'erano i servizi sociali?

Oltre al doveroso impegno di tutti, in questi casi, basterebbe imporre agli enti fornitori dei beni essenziali, come l'acqua, l'energia elettrica, il gas, di informare i servizi sociali, prima di procedere al distacco dell'utenza, affinché questi ultimi verifichino, se dietro la morosità, si nasconde un grave disagio economico, consentendo così, a quello che resta della solidarietà pubblica, di porvi rimedio.



Pietà

## LA SFOGLIATELLA

Francesco Russo

L'articolo 516 del Codice Penale era diventato il killer della sfogliatella e l'incubo dei pasticciere napoletani deputati alla confezione del celeberrimo pasticcino, era diventata la voce del poliziotto sanitario di turno che ripeteva come in un sogno ossessivo: "chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a..." e lo spettro del carcere era la tela di ragno entro cui s'ingarbugliavano le mani di chi, onorevolmente, tramandava ai posteri l'ardua fatica che aveva portato le suore del convento Santa Rosa di Amalfi a gareggiare con le loro consorelle della Martorana di Palermo in fatto di confezione di delizie che sarebbero divenute immortali.

L'impenitente imputato, celato nei frigoriferi dei pasticciere napoletani era il "Ricottone" ed era colpevole di non aver alcun contenuto di grasso, cosa che lo conduceva dritto diritto nell'articolo 516 del Codice Penale che lo riteneva non genuino perché senza grasso - e che dovrebbero dire tutte la mannequin in giro sulle pedane dei grandi sarti?

Quante querele per diffamazione dovrebbero sporgere sentendosi dire: "tu non sei genuina perché non hai grasso!" - ma la ricotta o il ricottone era un'altra cosa e non poteva sentirsi offeso da un'accusa di non genuinità profferita da un articolo del Codice Penale, cosicché aveva quasi deciso di entrare in sciopero con grave danno della tradizione tra la disperazione dei golosi e dei pasticciere che si sarebbero sentiti orfani.

Ebbene, lo sciopero era vicino, gli organismi sindacali erano in subbuglio, l'oltraggio della denuncia aveva raggiunto nientedimeno che il Presidente dei pasticciere napoletani decano nella confezione

delle sfogliatelle ed emblema della categoria, il quale invocava la protezione di San Gennaro, Santa Rosa, San Pietro, Santo napoletano e 'm Paraviso capo guardapurtone, perché San Pietro avrebbe dovuto privare i Guardiani del Carcere di Poggioreale delle chiavi che avrebbero consentito lo spalancarsi ed il chiudersi delle porte che avrebbero vigilato sulla detenzione del povero e malandato Presidente.

Era quasi tutto pronto, gli avvisi di causa erano stati notificati, i vigili sanitari citati come testi, il campione sequestrato di ricottone, la cui analisi eseguita senza e con esame elettroforetico che era il suo castigamatti perché scopriva tutti i suoi lati deboli e le sue mancanze, come Mourinho non riusciva a tacere l'ossessivo ritornello: "zero titoli di grasso!" (niente accento portoghese per un prodotto dei Monti Lattari) e il Presidente, da Piazza Garibaldi dove aveva sede il luogo del commesso delitto, non riusciva a distogliere lo sguardo dalla strada che attraverso corso Novara, calata Ponte di Casanova, Piazza Nazionale e infine via Nuova Poggioreale lo avrebbe condotto inesorabilmente in una cella di quel luogo infame tra assassini ladri e sfruttatori...perché aveva osato usare...il Ricottone cioè la Ricotta sfruttata al massimo.

Quale ignominia, sentirsi come uno sfruttatore avendo scremato tutto il grasso dalla ricotta...e si che il nome in dialetto dello sfruttatore prendeva origine proprio dalla Ricotta.

Il dramma era all'epilogo non vi erano speranze, la giurisprudenza era chiara: il Ricottone era fuorilegge, le porte del carcere stavano per chiudersi!

Nei palazzi, però qualcuno vigilava ed ordiva trame, cosicché un congiunto del Presidente parlando con un giovane (allora) avvocato

gli prospettò la situazione ed il giovane avvocato decise di affrontare la battaglia quasi senza speranza. Venne il giorno e il Presidente tremolante non riuscì a presentarsi in Pretura davanti al Giudice, un Pretore esperto di cose napoletane, conoscitore di pizze sfogliatelle e pastiere, che accolse con buon animo l'avvocato e le tesi esposte da costui.

Come poteva confezionarsi la sfogliatella se non con il Ricottone, ossia con ricotta senza alcun contenuto di grasso? Come avrebbe retto alla cottura se il pasticciere avesse usato una ricotta con il regolare contenuto di grasso che si sarebbe aggiunto agli altri grassi della lavorazione... soprattutto con riferimento allo strutto?

La teoria della somma dei grassi, killer della sfogliatella, che si sarebbe squaracchiata appena dopo uscita dal forno diventando immangiabile ed impresentabile, fece breccia nelle convinzioni bene o male radicate di quel Pretore che aveva pronunciato moltissime sentenze di condanna per lo stesso fatto e accogliendo il suggerimento dell'Avvocato nominò un perito perché si pronunciasse sulla veridicità di quanto asserito dal difensore in ordine "alla somma dei grassi, killer della sfogliatella" e decise di non andare lontano, nominando un pasticciere, noto produttore di sfogliatelle, che apriva la sua bottega nella piazza della Pretura e che gli era noto... per la qualità delle stesse.

Il pasticciere, dopo aver giurato, confermò che "la somma dei grassi" avrebbe reso immangiabile ed impresentabile la sfogliatella ed il Giudice assolse!

Fu il trionfo del Ricottone che da allora sbeffeggiando le guardie sanitarie troneggia in tutti i laboratori di pasticceria napoletani. (La vicenda risale alla fine anni '70)

## PER UNA DEFINIZIONE SOCIALE DI PROPRIETÀ

Lucio e Matteo Minervini

Thomas Jefferson e Benjamin Franklin furono convinti assertori del fatto che la proprietà fosse un concetto definito socialmente e che pertanto il contenuto dovesse adeguarsi al cambiare dei bisogni sociali del popolo.

La proprietà privata è un contratto sociale dal quale derivano i diritti del singolo ed è tale da essere collante stesso per la società. Tra la seconda metà del '700 e la prima metà dell'800 i teorici dello Stato liberale insegnavano l'improprietà di ogni intromissione dello Stato nelle vicende economiche, tra cui la proprietà.

Le Costituzioni Europee invece hanno assegnato ai pubblici poteri un ruolo attivo nei confronti del mercato, riconoscendo loro poteri di regolazione e di controllo anche nell'esercizio e nel godimento di quel diritto.

La nostra Costituzione, all'art. 2, stabilisce il principio secondo il quale la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali e richiede inoltre l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà politica, economica e sociale**.

Nel successivo articolo 3 si specifica e si aggiunge: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", tanto da poterne desumere che lo Stato italiano si obbligherebbe, in qualche modo, a salvaguardare LE DIGNITÀ' DELL'UOMO, intese nel senso ampio e nobile che si attribuisce al predetto valore.

Inoltre, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (art. 41 Cost.).

L'assemblea costituente stabilì il principio - costantemente violato - secondo il quale, alla proprietà privata non poteva essere estesa la formula dell'invulnerabilità del diritto. In altre parole, l'insieme dei Valori condivisi, pur ricomprendendo il diritto di proprietà privata, lascia libero il legislatore di adeguarne il contenuto in relazione ai mutamenti sociali: "I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati" e "La

proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".

Ciò che è stato costituzionalizzato, dunque, non è la proprietà come istituto unitario, ma i diritti delle persone ad esserne proprietari.

Per cui, tenuto conto del fatto che con la caduta del muro di Berlino si è consacrato anche il fallimento delle dittature comuniste, si è cominciato a ritenere che forse il capitalismo poteva offrire libertà, eguaglianza e legalità ai "nuovi popoli", tanto che l'Europa si è catapultata nella costruzione di nuove "democrazie", spesso utilizzando un metodo proprio del mercato liberale: "l'esportazione".

Queste riflessioni, con l'eliminazione delle barriere ideologiche che fino a qualche decennio fa si contrapponevano, rendendo di fatto sterile ogni dibattito, consentono di iniziare una discussione sulla proprietà privata ed in particolare sul "pensiero" che i padri costituenti ebbero sull'argomento.

Per vero, non sembra fuori tempo ritenere possibile dare un nuovo contenuto al tradizionale diritto di proprietà, per esempio superando, ed aggiungendo, ai tradizionali istituti giuridici dell'espropriazione e della requisizione, quello grazie al quale si possa intervenire sui beni immobili non utilizzati, obbligando i proprietari, pubblici o privati, a concedere in locazione detti beni.

Non sembra che le norme costituzionali citate vengano violate, se si riconoscesse al proprietario un "prezzo" per la titolarità del bene, ma il bene stesso si assoggettasse al soddisfacimento di un interesse superiore e comune.

Lo Stato, attraverso i poteri che gli sono propri, con un legge che non elimini il diritto di proprietà, potrebbe sostituirsi ai privati ed agli enti proprietari, concedendo in locazione il bene immobile che, per incuria e disinteresse si tiene chiuso ed inutilizzato.

Un approfondimento, culturale e dogmatico, come detto, appare auspicabile anche alla luce di quanto sta cambiando nel mondo e nelle nostre "agiate" società.

